



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

FINANZIARIO
UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 6 del 04/01/2023

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE, AI SENSI ALL'ART. 32 COMMA 1 DEL D. LGS. 151 DEL 26 MARZO 2001 E SS.MM.II., ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N° 84.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la nota acquisita a mezzo mail in data 5 aprile 2022, prot. n. 8013, con cui la dipendente di ruolo (matricola n. 84) ha trasmesso il provvedimento emesso dall'ASST Sette Laghi Distretto Tradate, con il quale il Dirigente Medico ha disposto la sua interdizione dal lavoro per il periodo decorrente dal giorno 1° aprile 2022 al giorno 26 luglio 2022 in accoglimento della istanza dalla stessa presentata ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett. a – D.lgs. n.151/2001 depositata agli atti dell'Ufficio Personale;
- la determinazione n. 321 del 26/04/2022 con la quale si è preso atto dell'interdizione dal lavoro sino al periodo di astensione obbligatoria;
- la nota acquisita per mezzo mail, in data 13 ottobre 2022, prot. n. 24237, con cui la suddetta dipendente ha comunicato la data del parto (27 settembre 2022), depositata agli atti dell'Ufficio Personale;
- la mail del 14 dicembre 2022, prot. n. 29119, con cui la dipendente, terminato il congedo obbligatorio in data 27 dicembre 2022, chiede di potersi avvalere del congedo di maternità facoltativa per n° 6 mesi, ovvero dal 28 dicembre 2022 al 28 giugno 2023, depositata agli atti dell'Ufficio Personale;

Richiamata la normativa vigente in materia ed in particolare l'art 32 e l'art 34 del D.lgs n. 151/2001, modificati con l'art 2 del D.lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 in vigore dal 13 agosto 2022;

Considerato che il testo degli articoli 32 e 34 del citato decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001, sono stati modificati dall'art 2 del D.lgs 105 del 30 giugno 2022 e che così recitano:

Art. 32 - Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3).

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337quater del Codice Civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS;
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
- 4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

Art. 34 - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5).

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23.
2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Richiamato altresì l'art. 45 del CCNL 2019/2021 del comparto Funzioni Locali (con particolare riferimento al comma 3) che stabilisce che per le lavoratrici madri i primi 30 gg del congedo parentale sono retribuiti per intero;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della richiesta di congedo parentale facoltativo della dipendente in parola (matricola 84) per il periodo dal 28 dicembre 2022 al 28 giugno 2023;

Richiamato il decreto sindacale n. 81 del 29/12/2021 di nomina del Funzionario, dott.ssa Elena Valeggia, quale Responsabile del Servizio Finanziario, nonché dell'Ufficio Personale dell'Ente, per il periodo 01/01/2023 – 31/03/2023;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. **di prendere atto** della richiesta di congedo parentale facoltativo della dipendente di ruolo, matricola 84, per il periodo dal 28 dicembre 2022 al 28 giugno 2023, ai sensi degli articoli 32 e 34 del D.lgs n. 151/2001, come modificato dall'art 2 del D.lgs. n. 105 del 30 giugno 2022;
2. **di aver verificato** che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
3. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
4. **di dare atto** che il presente atto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul sito web del Comune di Tradate.

**Sottoscritta dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale**

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.